

N. 750

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PERUZZOTTI e SERENA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1996**

---

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali  
similari

---

ONOREVOLI SENATORI. - Quello che riproponiamo sotto forma di disegno di legge da sottoporre alla approvazione delle Camere è il testo della legge 30 giugno 1994, 430, con le quali si istituì la commissione antimafia nella XII legislatura.

A tale testo riteniamo di dover aggiungere un articolo che preveda per legge l'istituzione di un Comitato, interno alla commissione stessa, che si occupi specificamente della lotta alla mafia del Nord. Quella dei parlamentari leghisti non è una iniziativa improvida. La relazione Smuraglia, riassuntiva dei lavori della Commissione antimafia delle precedenti legislature ha chiaramente individuato nella mafia del Nord il sorgere di un referente eversivo con caratteristiche totalmente dissimili da quelle tradizionali della mafia presente nel Sud del paese e che merita quindi un'attenzione specifica.

Lo sa bene chi si confronta giorno per giorno con l'impressionante aumento di una criminalità che si va affermando nel Nord del paese soprattutto attraverso ope-

razioni di riciclaggio di denaro sporco. A questo punto non è più sufficiente la creazione di un gruppo di studio ma si impone la istituzione di un apposito comitato realmente operativo.

Oltretutto la nostra proposta è rafforzata dal lavoro svolto dal gruppo di lavoro per lo studio del fenomeno mafioso nelle aree omogenee e non omogenee del centro-nord, previsto con emendamento al Regolamento della Commissione nella XII legislatura, che ha ben operato e ha spronato la intera commissione in un lavoro di approfondimento del fenomeno di insediamento mafioso nel settentrione. Tale lavoro di sprone ha portato nella passata legislatura alla audizione dei rappresentanti delle forze dell'ordine e della magistratura del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia Romagna, alle missioni in Liguria e a Milano e alla raccolta di materiale riguardante il fenomeno e che può essere una buona base per partire con il lavoro del nuovo Comitato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari)*

1. È istituita, per la durata della XIII legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

## Art. 2.

*(Composizione della commissione)*

1. La commissione composta di venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della commissione scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

## Art. 3.

*(Audizioni e testimonianze)*

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. In nessun caso per i fatti di mafia, camorra e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

## Art. 4.

*(Richiesta di atti e documenti)*

1. La commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo

329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla commissione di cui alla presente legge.

3. La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziaria nella fase delle indagini preliminari.

#### Art. 5.

##### *(Segreto)*

1. I componenti la commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o docu-

menti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

*(Comitato per la lotta alla mafia della Padania)*

1. All'interno della commissione è istituito un comitato per la lotta alla mafia nella Padania. Ad esso sono delegate in via esclusiva le competenze previste dalla commissione nei territori della Padania, individuati nelle seguenti regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria.

2. Il comitato opera con le stesse prerogative della Commissione e si attiene alle norme previste dalla presente legge.

Art. 7.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

